

VERBALE DI SOSPENSIONE E RIDETERMINAZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTI AL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

Il Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi dell'infanzia comunali Dott. Nando Rinaldi

Premesso che:

a seguito di RDO MEPA, con determinazione dirigenziale R.U.I.D. n. 176 del 21/11/2019 è stata disposta l'aggiudicazione relativa alla erogazione di corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro rivolti al personale dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia alla Ditta ADR CONSULTING con sede a Milano, P. IVA 10193240966, per il periodo contrattuale 01.01.2020 al 31.05.2020.

Tenuto conto:

- che l'art. 107, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: a) *“in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori...”*

- che al comma 7 si dice che: *“Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture”.*

- che l'art. 23 del D.M. n. 49/2018 disciplina le modalità specifiche per la sospensione e per la ripresa delle prestazioni da intendersi anche relativamente ai servizi/forniture

tutto ciò premesso

si dà atto:

- che l'art. 1 del D.L. n. 6/2020, conv. in L. n. 13/2020, stabilisce che: a) *“allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato*

virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 (dello stesso d.l.), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" (comma 1);

- in particolare con il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, il DPCM del 1 marzo 2020, il DPCM del 8 marzo 2020 e il DPCM del 2 aprile 2020 è stata disposta la chiusura di tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado fino a data da definire;

- che in data 25 maggio 2020 la stessa ditta ADR consulting S.r.l. (appaltatore), con richiesta trasmessa a mezzo PEC, PG/2020/88479, a firma dell'Amministratore Unico Antonio Tappi, ha formalmente richiesto all' Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia, quale stazione appaltante, la sospensione del contratto in oggetto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché la rideterminazione del periodo di validità contrattuale.

Considerato che la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 si configura come circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto, che impedisce in via temporanea che il servizio in oggetto proceda, rientrando pertanto nella fattispecie definita dall'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto in rapporto alla situazione sopra descritta, non sono sviluppabili soluzioni alternative che consentano la normale prosecuzione dell'appalto.

Preso atto che la programmazione definita con la Ditta prevedeva una articolazione dei corsi a partire dal 16 gennaio 2020 sino al 21 maggio 2020, e che di questi solo il primo corso organizzato nelle date 16 gennaio-30 gennaio-6 febbraio ha potuto essere regolarmente svolto.

Ritenuto pertanto necessario disporre, ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la sospensione, per forza di legge, dell'erogazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro rivolti al personale dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia affidati, come sopra precisato, alla ditta ADR Consulting, a decorrere dal 27 febbraio 2020 (data del secondo corso in programma che non è stato possibile effettuare) e fino al 30 giugno 2020, salvo ulteriore proroga di legge e salvo revoca anticipata dei provvedimenti di chiusura dei servizi educativi

dispone

che con apposita determina dirigenziale si prenderà atto della sospensione dell'esecuzione del contratto e si ridefinirà la nuova programmazione dei corsi, che verranno organizzati nell'anno scolastico 2020/2021, per un periodo pari a quello non svolto oggetto di sospensione e di pari remuneratività rispetto al segmento di prestazione contrattuale non eseguito.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto anche dall'appaltatore per accettazione.

Il presente verbale sarà inviato entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Reggio Emilia, 26.05.2020

Il Direttore



Il Rappresentante della Ditta

Antonio Tappi

ADR consulting s.r.l.
Via Pagliano Eleoterio, 35
20149 Milano
P.IVA-C.F.: 10193240966